



N. 42 - dicembre 2014

UNIONI O MATRIMONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (GERMANIA, FRANCIA, REGNO UNITO, SPAGNA)

Entro l'Unione europea, alcuni Paesi non riconoscono le unioni registrate tra persone del medesimo sesso.

Sono finora: Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia.

Negli altri Paesi dell'Unione europea, vi è disciplina giuridica di una o più forme di convivenza tra persone del medesimo sesso, con un'apertura dello schema giuridico familiare alle coppie omosessuali.

Ed alcuni Paesi giungono a riconoscere, tra persone dello stesso sesso, il matrimonio.

Questi ultimi sono: Paesi-Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Portogallo, Regno Unito escluso l'Irlanda, Francia, Finlandia.

Le soluzioni normative entro l'Unione europea, tra i Paesi che riconoscano legalmente forme di convivenza tra persone del medesimo sesso, sono variegate.

La diversità di opzioni normative concerne molteplici profili.

Possono qui ricordarsi: ammissione della sola unione civile o anche del matrimonio; forma giuridica opzionale (per cui il riconoscimento della famiglia alternativa richiede che i *partner* pubblicizzino questa loro necessità, mediante una registra-

zione) o presuntiva (in presenza di certi requisiti, come ad esempio la coabitazione per un certo numero di anni, senza che sia necessaria un atto di pubblicità della sussistenza della relazione di fatto, sono attribuite di diritto ai *partner* posizioni giuridiche soggettive reciproche e nei confronti dello Stato); regime patrimoniale (semplice rinvio alla disciplina patrimoniale del matrimonio o di contro dettagliata disciplina, peraltro lasciando sovente ai *partner* ampia autonomia contrattuale);

determinazione dei diritti sociali (ad esempio, diritto di beneficiare del medesimo trattamento fiscale e previdenziale di una coppia di coniugi; o diritti riconosciuti ai pubblici dipendenti rispetto ad avvenimenti relativi all'altro coniuge, come il permesso per morte o malattia grave del *partner*, la riduzione dell'orario di lavoro in caso di *partner* incapace); filiazione (possibilità o meno di ricorrere all'istituto dell'adozione sia di un bambino esterno alla coppia sia del bambino dell'altro *partner*); scioglimento del rapporto (semplice dichiarazione di volontà di uno dei *partner* o altresì necessario decorso di un lasso di tempo), anche con riguardo ai conseguenti profili patrimoniali.

In direzione di una disciplina delle unioni omosessuali si mossero tra i primi in Europa i Paesi scandinavi, mediante l'introduzione delle unioni o convivenze registrate, caratterizzate da una sorta di parallelismo, per cui unione registrata e matrimonio, sebbene formalmente distinti, ricevono una regolamentazione che è sostanzialmente identica (mediante l'estensione alla *partnership* registrata delle disposizioni del codice civile in materia di matrimonio e di quelle contenute in altre leggi nazionali riferite ai coniugi), salvo talune limitazioni espressamente previste (generalmente in materia di adozione, di inseminazione artificiale, insomma in riferimento alle norme la cui *ratio* sia connessa al sesso biologico).

Peraltro i Paesi scandinavi sono in corso di tempo addivenuti al riconoscimento del matrimonio tra persone del medesimo sesso.

Di seguito si fornisce tuttavia un rapido approfondimento circoscritto alla disci-

plina dettata in Germania, Francia, Inghilterra, Spagna.

L'esposizione è diacronica, volta ad illustrare così la normativa di esordio, come le successive modificazioni intervenute.

GERMANIA

In Germania vige l'istituto giuridico della "convivenza registrata" (*eigetrage Lebenspartnerschaft*).

Esso è stato introdotto dalla Legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle coppie o dei conviventi dello stesso sesso ("*Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften*") del 16 febbraio 2001 (entrata in vigore il 1° agosto successivo)¹.

Analogamente a quanto era già previsto negli ordinamenti scandinavi, la legge tedesca sulla convivenza registrata è rivolta esclusivamente a coppie omosessuali legate da un rapporto affettivo-sessuale.

La legge sulla convivenza registrata non equipara a tutti gli effetti la convivenza al matrimonio. Applica alle persone che decidono di costituire tale forma di convivenza disposizioni analoghe a quelle contenute nel codice civile per la disciplina del matrimonio.

In altri termini, mentre le legislazioni scandinave, come si è detto, facevano meno rinvio alle norme che regolano il matrimonio, il legislatore tedesco optava per

¹ Secondo una particolare tecnica di redazione normativa cui talora ricorre il Legislatore tedesco, la legge sulla convivenza registrata costituisce l'art. 1 della più ampia legge per la cessazione della discriminazione nei confronti delle coppie o dei conviventi dello stesso sesso.

una disciplina di dettaglio formalmente autonoma - anche se sostanzialmente simile - dell'istituto (salvo il rinvio a norme del codice civile per aspetti specifici).

In quella disciplina che così veniva introdotta, perché due persone dello stesso sesso possano dar vita ad una convivenza registrata, devono dichiarare reciprocamente, personalmente e in contemporanea presenza dinanzi all'autorità competente di voler condurre una convivenza a vita.

Come i coniugi uniti in matrimonio, anche i conviventi hanno un obbligo di assistenza e sostegno reciproci, nonché di organizzazione della vita in comune.

I conviventi possono scegliere un cognome comune (c.d. cognome della convivenza, *Lebenspartnerschaftsname*).

Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali del rapporto, i conviventi sono reciprocamente obbligati ad un adeguato contributo al *ménage* mediante il loro lavoro ed il loro patrimonio. Alla convivenza si applica il regime della c.d. comunione degli incrementi salvo patto contrario.

Il § 7 della legge prevede infatti che i conviventi possano regolare i loro rapporti patrimoniali tramite apposito contratto di convivenza.

Il § 10 della legge reca alcune disposizioni in materia di successioni, secondo le quali al convivente superstite sono attribuiti i medesimi diritti successori che il matrimonio conferisce ai coniugi. La legge prevede inoltre che i conviventi possano redigere un testamento congiunto.

Nel corso del tempo, sono intervenute modificazioni della legge del 2001.

In particolare, con la Legge di revisione della normativa sulla convivenza registrata (*Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts*) del 15 dicembre 2004, alcuni aspetti del diritto patrimoniale,

successorio e previdenziale, nonché dell'adozione e dell'annullamento o scioglimento, sono stati allineati, in linea di massima, alla normativa sul matrimonio. Analogamente, per quanto concerne il diritto previdenziale, sono state modificate alcune norme del Libro sesto del Codice di legislazione sociale (*Sozialgesetzbuch*) per attribuire al convivente superstite il diritto alla pensione di reversibilità alla stessa stregua di un coniuge.

Riguardo la filiazione e l'adozione: se il genitore che ha l'affidamento esclusivo di un figlio è parte di un'unione registrata, il suo convivente ha il diritto di co-decisione nelle vicende della vita quotidiana del bambino, in accordo con il genitore affidatario. In caso di pericolo imminente il convivente è legittimato a compiere tutti gli atti giuridici che sono necessari per il bene del bambino; il genitore affidatario deve essere immediatamente informato. Il tribunale della famiglia può limitare o escludere tali poteri, quando ciò si renda necessario per il bene del bambino.

Se un convivente adotta un figlio da solo, è necessario il consenso dell'altro convivente. Un *partner* può adottare il figlio dell'altro.

La procreazione medicalmente assistita è riservata alle coppie sposate o alle donne nubili che hanno una relazione stabile con un uomo che si impegna a riconoscere la paternità del nascituro.

Si noti che, ai sensi del § 11, un convivente si considera membro della famiglia dell'altro convivente se non altrimenti stabilito. I parenti di un convivente si considerano affini dell'altro convivente. L'affinità permane anche se la convivenza che l'ha originata è stata sciolta.

La convivenza registrata conferisce gli stessi diritti del matrimonio in materia di cittadinanza (ad esempio la procedura agevolata per ottenere la naturalizzazione) e assicura il diritto alla ricongiunzione per le coppie conviventi straniere.

Per quanto concerne il diritto previdenziale: sono state modificate alcune norme del Libro sesto del Codice di legislazione sociale (*Sozialgesetzbuch*) per attribuire al convivente superstite il diritto alla pensione di reversibilità alla stessa stregua di un coniuge.

Successivamente, con una novella entrata in vigore il 1° gennaio 2008, è stato introdotto il mantenimento a seguito dello scioglimento dell'unione registrata.

Al fine di ottenere una più completa equiparazione della convivenza registrata all'istituto del matrimonio, soprattutto in materia di pubblico impiego, il Parlamento tedesco ha approvato la Legge per l'estensione alle convivenze registrate delle norme di diritto matrimoniale nell'ambito del pubblico impiego (*Gesetz zur Übertragung ehebezogener Regelungen im öffentlichen Dienstrecht auf Lebenspartnerschaften*) del 14 novembre 2011.

La legge si pone l'obiettivo di una completa equiparazione della convivenza registrata al matrimonio, nell'ambito della legislazione del pubblico impiego. A tal fine, sono state modificate diverse leggi federali. In particolare, nella Legge sui funzionari federali e sui giudici (*Bundesbeamtenengesetz*), i conviventi registrati sono inclusi nelle norme riguardanti gli aiuti e i sussidi (*Beihilfe*). Nella Legge federale sulla previdenza dei funzionari federali e dei giudici (*Beamtenversorgungsgesetz*) e

nella Legge sulla previdenza dei soldati (*Soldatenversorgungsgesetz*), i conviventi registrati sono inseriti nelle disposizioni riguardanti la previdenza del convivente superstite (articoli 2 e 7). Nella Legge federale sulle retribuzioni (*Bundesbesoldungsgesetz*), le convivenze registrate sono incluse nelle norme riguardanti l'indennità di famiglia (*Familienzuschlag*) e le indennità estero, riconosciute al lavoratore che presti la propria opera all'estero (*Auslandsbesoldung*) (articolo 4). Infine, nella Legge sul servizio all'estero (*Gesetz über den Auswärtigen Dienst*) le disposizioni riguardanti l'assistenza da parte del Ministero degli esteri ai componenti della famiglia di colui che presta servizio all'estero sono estese anche ai conviventi registrati (articolo 5).

La disciplina della convivenza registrata prevede lo scioglimento della convivenza mediante sentenza del giudice, che interviene dopo che sia trascorso un periodo di dodici o di trentasei mesi a seconda che la richiesta di separazione provenga da entrambi i conviventi o da uno solo di essi. Il convivente economicamente più debole potrà pretendere dall'altro un mantenimento adeguato al tenore di vita goduto nel corso della convivenza. Tale diritto al mantenimento si estingue se il legittimato contrae matrimonio o costituisce una nuova convivenza.

Se i conviventi in occasione dello scioglimento della convivenza non riescono a mettersi d'accordo su chi di loro deve abitare la casa comune in futuro o su chi deve ricevere l'arredamento della casa e gli altri oggetti facenti parte della stessa, il tribunale della famiglia disciplina ad istanza di parte i rapporti giuridici relativi alla casa e agli oggetti contenuti nella

stessa, con valutazione secondo equità.

FRANCIA

In Francia il legislatore optò, a fine anni Novanta, per l'introduzione del "patto civile di solidarietà".

Si tratta di un istituto governato da una disciplina autonoma e differente da quella del matrimonio.

Esso è caratterizzato dall'importante ruolo demandato all'autonomia negoziale dei soggetti coinvolti.

La legge n. 99-944 del 15 novembre 1999 ha definito siffatta forma di unione - il patto civile di solidarietà (PACS) - come "un contratto concluso tra due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune (art. 515-1 del codice civile)"².

L'art. 1 della legge introduce nel libro I del codice civile un Titolo XII intitolato "*Du pacte civil de solidarité e du concubinage*".

Pena la nullità assoluta, il patto civile di solidarietà non può essere concluso tra persone già sposate o legate da un precedente PACS e tra ascendenti e discendenti in linea retta, tra parenti in linea retta e tra collaterali, sino al terzo grado incluso (circostanza che già di per sé esclude che il PACS possa essere considerato come un mero strumento di mutua assistenza).

Il PACS rappresenta una forma giuridica di tipo opzionale. Coloro che sottoscrivono un PACS devono dichiararlo alla cancelleria del tribunale di prima istanza nella giurisdizione di residenza. Il cancelliere

registra la dichiarazione e fa procedere alle formalità finalizzate a dare pubblicità al patto. Del PACS è altresì fatta menzione sull'atto di nascita di ciascun *partner*, con l'indicazione dell'identità dell'altro *partner*. Il PACS acquista efficacia tra le parti al momento della sua registrazione, che gli conferisce data certa. Esso diventa opponibile ai terzi dal momento in cui di esso è stata data pubblicità.

Il PACS comporta una serie di obblighi: i *partner* si impegnano in primo luogo a condurre una vita in comune, che, come ha precisato il *Conseil constitutionnel*, non consisterebbe solo nella "comunione di interessi" ("*communauté d'intérêts*") e nell'"esigenza di coabitazione", ma soprattutto nella "residenza in comune" e nella "vita di coppia" ("*véritable vie de couple*"). Anche tale circostanza sottolinea come il PACS sia ricondotto all'ambito delle relazioni affettivo-sessuali e non alle mere unioni di mutuo soccorso.

I *partner* assumono altresì l'impegno all'assistenza reciproca e all'aiuto materiale. Le modalità del contributo di ciascuno sono demandate all'autonomia contrattuale. In mancanza di previsione sul punto, l'aiuto materiale deve essere fornito in misura proporzionale alle rispettive risorse. L'intensità del vincolo di solidarietà è quindi lasciata all'autonomia dei partner, ma la nascita di un obbligo di sostegno reciproco quale effetto del patto è sottratta alla disponibilità delle parti. In mancanza nel patto di espresse volontà, è compito del giudice (in caso di disaccordo) di determinarle in funzione della situazione giuridica di ciascun partner.

I *partner* sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da ciascuno di loro per soddisfare i bisogni della vita quotidiana. La solidarietà non si applica in caso di spese mani-

² "*Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune*".

festamente eccessive. Salvo patto contrario, ciascun *partner* conserva l'amministrazione, il godimento e la disponibilità dei propri beni personali. Ciascuno resta obbligato per le obbligazioni personali sorte precedentemente o durante il patto. E' prevista la possibilità di scegliere il regime di comunione per i beni acquisiti dopo la conclusione del contratto.

Il PACS termina per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, o a seguito di matrimonio o morte di uno dei *partner*. Nel caso di scioglimento consensuale la dichiarazione scritta deve essere presentata al cancelliere del tribunale; che annota questa dichiarazione sul registro e da quel momento il patto civile di solidarietà cessa di produrre i suoi effetti. Nel caso invece di recesso unilaterale di uno dei due soggetti, questi deve notificare la sua decisione all'altro soggetto e alla cancelleria del tribunale che ha ricevuto la dichiarazione costitutiva del PACS. Il patto cessa di produrre effetti tra le parti a partire dal momento della registrazione della dissoluzione del rapporto e nei confronti dei terzi, a partire dal momento in cui di tale registrazione è stata data pubblicità da parte della cancelleria del tribunale.

Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento, in base al principio dell'autonomia contrattuale che pervade tutta la disciplina del PACS, sono regolate dalle parti, ma, in mancanza d'accordo, toccherà al giudice occuparsene, stabilendo, eventualmente, una riparazione per il danno subito.

La legge istitutiva del PACS ha poi provveduto ad apportare alcune modifiche al codice generale delle imposte, al codice della sicurezza sociale e alla disciplina in materia di locazioni.

Il PACS differisce dalla convivenza, definita dall'art. 518-1 del codice civile francese "un'unione di fatto, caratterizzata dalla vita in comune, stabile e continuativa, tra due persone di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia". Alla convivenza sono ricollegati effetti giuridici più limitati (ad esempio, in campo previdenziale).

Peraltro, la legge n. 404 del 17 maggio 2013 ha impresso una evoluzione nell'ordinamento francese, introducendovi il matrimonio per persone del medesimo sesso.

La Francia è così tra i Paesi dell'Unione europea che ammettono matrimoni tra coppie omosessuali.

La legge infine approvata (dopo 170 ore di dibattito parlamentare, a riprova della controversia viva sul tema tra le forze politiche) modifica l'articolo 143 del codice civile, sì che il matrimonio sia definito come contratto da due persone di sesso differente "o del medesimo sesso".

Pertanto la medesima disciplina propria dell'istituto matrimoniale (anche riguardo l'adozione) si applica per le coppie omosessuali ed eterosessuali.

REGNO UNITO

Nel novembre 2004 fu approvato il *Civil Partnership Act*, entrato in vigore il 5 dicembre 2005, onde consentire a *partner* dello stesso sesso di ottenere il riconoscimento legale del proprio rapporto attraverso la costituzione di un'unione registrata.

Si tratta di legge invero complessa per la tecnica normativa propria del sistema giuridico in esame, che è sempre estrema-

mente dettagliata, e della struttura del Regno Unito, che richiede l'adattamento dei singoli istituti alle peculiarità degli ordinamenti anglo-gallese, nord-irlandese e scozzese.

Con particolare riferimento all'Inghilterra ed al Galles, l'unione registrata si costituisce mediante la sottoscrizione del relativo atto ("*civil partnership document*") da parte dei due *partner* alla presenza dell'ufficiale di stato civile e di due testimoni.

I *partner* sono sostanzialmente equiparati ai coniugi, dal punto di vista pensionistico, previdenziale, fiscale, successorio.

L'*Adoption and Children Act* del 2002 prevede la possibilità di acquisire la *parental responsibility* (cioè, sostanzialmente il potere di concorrere ad adottare tutte le decisioni necessarie alla crescita e all'educazione di un minore) sul figlio del *partner*, qualora quest'ultimo sia a sua volta titolare di tale potestà, sia d'accordo e vi sia anche l'accordo dell'altro genitore.

I *partner* possono adottare.

La *civil partnership* termina per morte, scioglimento ("*dissolution*") o annullamento. E' prevista anche una forma di separazione legale.

La *dissolution* viene pronunciata dall'autorità giudiziaria, ad istanza di uno dei *partner*, nel momento in cui viene accertato che la comunione tra i *partner* è cessata definitivamente. L'istanza di scioglimento può essere presentata solo dopo un anno dalla costituzione della *civil partnership*.

La *dissolution* può essere pronunciata se:

- il convenuto si è comportato in una maniera tale da rendere ragionevolmente impossibile per il ricorrente la prosecuzione del rapporto;

- in caso di scioglimento consensuale, i *partner* hanno vissuto separati nei due an-

ni precedenti all'introduzione della domanda di scioglimento;

- in caso di scioglimento non consensuale, la separazione è durata cinque anni;

- uno dei *partner* ha abbandonato l'altro per almeno due anni.

Anche nel Regno Unito (*rectius* Inghilterra e Galles) è stato infine introdotto il matrimonio tra persone del medesimo sesso, con il *Marriage (Same Sex Couples) Act 2013*.

In Scozia una disciplina di analogo segno è stata introdotta nel 2014.

In Irlanda finora non vi è volontà di introdurre siffatto istituto, e i matrimoni omosessuali contratti in altri Paesi sono considerati alla stregua di *civil partnership*.

Il ricordato *Marriage (Same Sex Couples) Act 2013* legalizza il matrimonio tra coppie omosessuali, ufficializzato nelle forme previste dal *Marriage Act 1949*, all'uopo emendato.

Reca inoltre previsioni destinati agli appartenenti a confessioni religiose, escludendo la obbligatorietà della celebrazione del matrimonio tra coppie del medesimo sesso (ciò che rileva in particolare per la Chiesa d'Inghilterra, il cui canone contempla solo matrimoni tra persone di sesso diverso).

Detta inoltre varie disposizioni 'procedurali', inclusa la conversione della *civil partnership* in matrimonio.

SPAGNA

In Spagna è prevista la "unione stabile" omosessuale, formata da persone conviventi dello stesso sesso che abbiano sottoscritto un apposito atto pubblico.

Non possono costituire tale unione i minori, le persone sposate, coloro che già

fanno parte di un'altra coppia stabile, i parenti in linea retta ed i collaterali fino al secondo grado.

I diritti riconosciuti alle coppie omosessuali sono sostanzialmente quelli previsti per le coppie eterosessuali, fatta salva l'adozione.

Ampia autonomia hanno anche su tale materia le autonomie federate. Non tutte le regioni hanno utilizzato le stesse espressioni: le "unioni stabili di coppia" (*uniones estables de pareja*) della Catalogna e le "coppie stabili non sposate" (*parejas estables no casadas*) dell'Aragona, le "unioni di fatto" (*uniones de hecho*) della Comunità di Valencia e di Madrid, le "coppie stabili" (*parejas estables*) della Navarra, delle isole Baleari e delle Asturie e le "coppie di fatto" (*parejas de hecho*) dell'Andalusia, delle Canarie, dell'Estremadura, dei Paesi baschi e della Cantabria.

Pur nella varietà di dizioni, si rinviene una definizione univoca del tipo di unione, che lega comunque due persone adulte, indipendentemente dal sesso e dall'orientamento sessuale, con divieto di ogni forma di discriminazione. Talora è richiesto il requisito della convivenza minima per uno o due anni, ai fini dell'iscrizione in appositi registri.

A livello nazionale, l'articolo 174 della legge n. 40 del 2007, modificativa della legge generale della sicurezza sociale, ha previsto che un convivente superstite di una coppia non sposata abbia diritto a una pensione di vecchiaia, purché la unione sia durata almeno cinque anni e la situazione economica sia precaria, o comparativamente rispetto al deceduto (inferiore al 50 per cento) o in termini assoluti.

Peraltro, *il matrimonio tra persone dello stesso sesso è entrato nell'ordinamento giuridico spagnolo a seguito dell'approvazione della legge 1 luglio 2005 n. 13*, con la quale si modifica il codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio, sostituendo i termini "marito e moglie" con "i coniugi" e le parole "padre e madre" con "genitori".

Il matrimonio ha gli stessi requisiti ed effetti nel caso in cui i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso opposto.

La legge stabilisce che tutti i diritti e i doveri che hanno le coppie formate da persone di sesso diverso sono estesi anche alle coppie di persone dello stesso sesso che decidono di sottoscrivere un contratto di fronte ad un ufficiale di stato civile.

Le modifiche consentono l'adozione congiunta da parte delle coppie omosessuali, o la co-adozione, cioè l'adozione da parte del coniuge della madre o del padre del bambino.

a cura di L. Borsi

L'ultima nota breve:
[Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e ATA della scuola \(n. 41 - dicembre 2014\)](#)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina: <http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it